



COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA

(Provincia di Teramo)

Tel. 0861/846511 – Fax 0861/840203 – Part. IVA: 00196900674

e-mail: info@comune.santegidioallavibrata.te.it

DATORE DI LAVORO

DETERMINAZIONE

COPIA

Numero 4 del 26/04/2017

Reg. generale n. 125

Oggetto: CORSI DI PRONTO SOCCORSO AZIENDALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL DOTT. SILVANO DEL CANE

IL DIRIGENTE DELL'AREA

Vista la Deliberazione della G.C. n.163 del 17/10/2002, esecutiva, con la quale veniva approvato il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il Decreto del Sindaco con il quale sono stati nominati i Responsabili di Area;

Visto il D. L.vo n.267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Vista la L. n.241/1990 sul procedimento amministrativo;

Richiamato il Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008 di recepimento nella legislazione italiana di importanti direttive CEE in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, che stabilisce come uno degli obblighi fondamentali del datore di lavoro quello di provvedere:

- alla sorveglianza sanitaria,
- all'effettuazione dei monitoraggi clinici, diagnostici e strumentali sul personale, necessari al medico competente per l'espressione del giudizio di idoneità alla mansione,
- all'affidamento della funzione di medico competente ad un medico specializzato in medicina del lavoro il quale, in particolare, deve rilevare gli agenti di rischio per la salute dei lavoratori presenti nell'ambiente di lavoro e provvedere all'attuazione di tutte le misure necessarie alla tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori stessi;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.112 del 23 ottobre 2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva individuata nella persona del Dott. Tommaso Angelini, Segretario Comunale/Direttore Generale, la figura di Datore di Lavoro dell'Amministrazione Comunale di Sant'Egidio alla Vibrata ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008 e successive modifiche e integrazioni;

Atteso che allo stesso spettano tutti i compiti e le responsabilità indicati dalla legge, in particolare nell'art.18 del D.Lgs. citato, tra cui la nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, l'elaborazione del documento di valutazione dei rischi, la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi, e quant'altro connesso;

Richiamata la determinazione n.9 del 07/12/2016 con la quale il Datore di Lavoro ha prorogato al Dott. Del Cane Silvano, iscritto all'Ordine dei Medici di Teramo al n.2298 nel 1993, con studio professionale a Maltignano, Viale Abruzzi, n.20/b, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017, l'incarico di Medico Competente sulla sicurezza sul lavoro del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata, così come stabilito dal Decreto Legislativo n.81 del 09/04/2008, agli stessi patti e condizioni indicati nella convenzione sottoscritta in data 8 settembre 2014;

Evidenziato che l'art.37 del Decreto Legislativo n.81/2008, testo normativo che trova applicazione in tutti i settori di attività, privati e pubblici, dispone che "Il datore di lavoro assicura che ciascuno lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza" e che tale obbligo rientra tra le "Misure generali di tutela" fissate dall'art.15;

Considerato che occorre procedere ad effettuare corsi di formazione in materia di aggiornamento del Pronto Soccorso Aziendale;

Richiamato il comma 13 dell'art.6 del D.L. 78/2010, convertito con modificazione nella Legge n.122/2010, che dispone che "la spesa sostenuta dalle amministrazioni pubblicheomissis ... per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009";

Rilevato che la finalità della norma che lega la spesa per attività di formazione ed addestramento del personale ad un parametro preciso, è quella di indurre le Amministrazioni a procedere ad una attenta attività di programmazione dei fabbisogni formativi e di correlata individuazione delle risorse finanziarie necessarie allo scopo, realizzando così obiettivi di razionalizzazione dell'azione amministrativa oltre che di risparmio di spesa dal momento che trattasi di costi riguardanti gli apparati amministrativi;

Dato atto tuttavia, che le attività di formazione hanno un significativo rilievo e vantaggio poiché fanno conseguire un miglioramento della qualità dell'azione amministrativa per cui lo stesso legislatore ne avverte la rilevanza al punto che

individua specifiche iniziative alle quali è obbligatorio partecipare;

Considerato che esiste consolidata indicazione da parte delle varie Corti dei Conti Regionali che evidenzia come la norma sopra richiamata impone certamente un obbligo in capo agli enti destinatari di ridurre la spesa per attività di formazione ma il rispetto di questo obbligo può avvenire "solo in riferimento ad una spesa per la quale l'Ente abbia la disponibilità e discrezionalità in merito alla decisione di autorizzare o meno l'intervento formativo e, di conseguenza, non possa avvenire in riferimento ad una spesa obbligatoria per disposizioni di legge, come avviene in riferimento ai corsi obbligatori ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro" (Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Toscana delib. N.183/2011/PAR - Sezione Regionale di Controllo Regione per il Friuli Venezia Giulia delib. N.106/2012/PAR - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia n.116/2011/PAR);

Verificato quindi che la disposizione contenuta nel comma 13 dell'art.6 del D.L. 78/2010 è riferibile ai soli interventi formativi decisi o autorizzati discrezionalmente dell'ente locale e non riguarda le attività di formazione previste da specifiche disposizioni di legge come nel caso delle spese di formazione individuate come obbligatorie dalla disciplina relativa alla sicurezza sul lavoro;

Considerato pertanto che, conseguentemente, queste spese non rientrano nella tipologia di spese da ridurre di cui all'art. 6 comma 13, D.L. 78/2010, convertito con modificazione nella Legge n.122/2010 (Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Toscana delib. N.183/2011/PAR, già citata);

Vista la nota inviata dal Dott. Del Cane Silvano in data 29/03/2017, ns. protocollo n.3929/2017, con la quale il Medico competente ha presentato offerta due corsi di aggiornamento Pronto Soccorso aziendale prevedendo un costo totale di euro 560,00;

Ritenuto di accogliere la proposta avanzata dal Medico Competente;

Rilevato che in seguito dell'entrata in vigore della Legge 28 dicembre 2015 n.208 (cd. Legge di stabilità 2016) ed, in particolare, per effetto di quanto espressamente previsto dall'art.1 comma 501, è stata estesa anche ai Comuni con popolazione inferiore ai 10.000,00 abitanti la possibilità di procedere ad acquisti autonomi per importi inferiori a 40.000,00 euro (art.23-ter comma 3 del D. Legge 24 giugno 2014 n.90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014 n.114);

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- 1 l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d. L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- 2 l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);
- 3 l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del d.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità

amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

Dato atto che il bene da acquisire è di importo inferiore a 1.000 euro e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006);

Atteso che - che l'importo complessivo contrattuale della fornitura sopra specificata è inferiore ad 40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere motivatamente all'affidamento dell'appalto della fornitura in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

Visto il vigente regolamento per i lavori e le forniture ed i servizi in economia, ed in particolare l'art.6 che disciplina lo svolgimento della procedura del cottimo fiduciario, per l'acquisizione di forniture e servizi di importo pari o superiore a € 40.000,00;

Verificato che ai sensi dell'art.6 punto 3 del suddetto Regolamento la spesa è contenuta entro il limite di euro 40.000,00, IVA esclusa, e pertanto si può prescindere dall'obbligo di chiedere più offerte;

Ritenuto di dover provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione all'esercizio nel quale l'obbligazione viene a scadere;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al capitolo n.2447 "Fondo per la formazione del personale", Missione 01 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 01, del bilancio del corrente esercizio finanziario, sufficientemente capiente;

Tenuto conto delle disposizioni vigenti in materia;

Per i motivi di cui in narrativa;

DETERMINA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. 07/08/1990 n.241 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. di affidare al Dott. Del Cane Silvano, iscritto all'Ordine dei Medici di Teramo al n.2298 nel 1993, con studio professionale a Maltignano, Viale Abruzzi, n.20/b, l'effettuazione di due corsi di formazione in materia di aggiornamento pronto soccorso aziendale, come previsto dal Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.;
3. di impegnare, ai sensi dell'art.183, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n.118/2011, la seguente somma corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all'esercizio in cui la stessa è esigibile:

Eserc. Finanz.	2017		
Cap./Art.	2447	Descrizione	Fondo per la formazione del personale
Miss./Progr.	1/2	Tit. 1	Macr. 1
Creditore	Dott. Silvano Del Cane		
Causale	Corsi pronto soccorso aziendale		
Imp./Pren. n.		Importo	560,00

dando atto che la spesa non rientra nella tipologia di spese da ridurre di cui all'art. 6 comma 13, D.L. 78/2010, convertito con modificazione nella Legge n.122/2010;

4. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8 del D.Lgs. n.267/2000, che il seguente programma di pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Scadenza pagamento	Importo
---------------------------	----------------

31/12/2017	Euro 560,00
------------	-------------

5. di rendere atto che il CIG (codice identificativo gara) da utilizzare ed indicare in relazione a ciascuna operazione di pagamento in favore del Dott. Del Cane Silvano per la prestazione professionale di cui sopra è il seguente: Z161E5AC4F

La presente Determinazione diverrà esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente dell'Area Economico-Amministrativa

Il Datore di Lavoro
F.to (Dott. Tommaso Angelini)

La presente Determinazione viene trasmessa al Servizio Bilancio, Programmazione Finanziaria, Tributi, Risorse Umane in data _____

Il Datore di Lavoro
F.to (Dott. Tommaso Angelini)

Vista la determinazione di che trattasi, si esprime parere contabile FAVOREVOLE e si attesta che:

[] L'adozione del presente atto non comporta alcuna spesa a carico del Bilancio comunale.

[X] Per la spesa derivante dal presente atto esiste la relativa copertura finanziaria e ne è stata eseguita la registrazione sul Bilancio del corrente esercizio finanziario al cap.

2667.

Impegno n. 665 del 27/04/17.

Liquidazione n. _____ del _____.

Sant'Egidio alla Vibrata (TE), 27/04/17

Il Dirigente dell'Area
Economico-Amministrativa
F.to(Dott. Andrea Luzi)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. n. 341

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Sant'Egidio alla Vibrata (TE), 18/05/2017

Il Messo Comunale



Copia della presente determinazione viene trasmessa:

[] all'Assessore competente;

[] al Segretario Comunale;

[] al Responsabile del Servizio competente.

Sant'Egidio alla Vibrata (TE), 18/05/2017

Il Responsabile del procedimento

